

## CODICE DI PROCEDURA CIVILE

### Libro II - Del processo di cognizione Titolo II - Del procedimento davanti al giudice di pace

#### **Art. 319 Costituzione delle parti.**

Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'[art. 316](#) con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza.

Le parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace, debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione.